COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LELIO GRASSUCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):
Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 (Approvato dal Senato) (1859)	3	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (Approvato dal Senato) (1618) 4 CITARISTI SEVERINO, Presidente 4, 6, 8, 11 GRASSUCCI LELIO, Presidente 9
CITARISTI SEVERINO, Presidente	3, 4	ABETE GIANCARLO, Relatore 4, 8
BRICCOLA ITALO, Relatore	3	CERRINA FERONI GIAN LUCA
Martinat Ugo	4	GIOVANNINI ELIO
Sastro Edmondo	3	VISCARDI MICHELE 10

PAG.	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	GRASSUCCI LELIO
Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (750)	per l'industria, il commercio e l'artigianato
CITARISTI SEVERINO, Presidente 11, 12, 13, 15, 17 CERRINA FERONI GIAN LUCA	Votazione segreta: CITARISTI SEVERINO, Presidente 17

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 (Approvato dal Senato) (1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il quinquennio 1979-1983 », già approvato dal Senato nella seduta del 28 giugno 1984.

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALO BRICCOLA, Relatore. Il provvedimento in esame concerne la proroga del sistema in atto di aiuti alle imprese produttrici di carbone da coke e di coke, proroga già deliberata dalla competente commissione della CECA. Ricordo che è dal 1967 che la CECA ha instaurato questo sistema particolare di aiuto a favore delle imprese carbonifere comunitarie fondato su un regime multilaterale di compensazione (cui l'Italia contribuisce per il 12 per cento dello stanziamento totale). Questa disciplina, prevista inizialmente per il biennio 1967-1968, venne poi prorogata per il 1969 con delibera 2177/68, per gli anni 1970, 1971 e 1972 con decisione 1/70/CECA del 19 dicembre 1969, per gli anni dal 1973 al 1978 con decisione 287/73/CECA del 25 luglio 1973. Tutte le l

spese relative al contributo italiano sono state autorizzate con legge.

Con il provvedimento in esame si autorizza la spesa di lire 16.400 milioni quale contributo per l'Italia, in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1979, di lire 3.600 milioni rispettivamente per gli anni 1980, 1981 e 1982 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1983, in attuazione delle decisioni della commissione delle Comunità europee n. 287/73/CECA, n. 1613/77/CECA e numero 896/82/CECA.

Ho l'impressione che nel testo dell'articolo unico sia stata dimenticata una delibera, la n. 3058/79/CECA della commissione, che prorogava la disciplina in oggetto per gli anni 1980 e 1981.

Per quanto riguarda il finanziamento della spesa, l'onere è coperto dalla riduzione del fondo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983. Lo stanziamento previsto da tale capitolo è di 4.500 milioni; per i restanti 11.900 milioni si fa ricorso a parte dell'accantonamento predisposto per il traforo del Monte Croce Carnico.

Infine, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EDMONDO SASTRO. Oggi ci occupiamo di quello che si può definire un « atto dovuto » in seguito ad alcune decisioni comunitarie. Vale la pena di osservare il ritardo con cui arriviamo a tale provvedimento, un ritardo che, date le nostre abitudini « procedurali », ci costringe alla ricerca affannosa di coperture. Voglio altresì ricordare che ormai dal 1967 questo provvedimento viene annualmente prorogato con le conseguenze che tutti ben conosciamo. Se si dovesse profilare l'ipotesi di una nuova proroga, forse sarebbe il

caso di iscrivere un capitolo specifico in bilancio, evitando in tal modo il ricorso ad altri capitoli.

Infine, chiedo ancora una volta che proroghe di questo genere in futuro siano discusse con maggiore tranquillità.

Ugo MARTINAT. Poiché si tratta, come diceva il collega Sastro, di un atto dovuto, anche se presentato con ritardo, non possiamo far altro che votare a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Come risulta chiaramente dall'ampio dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge all'esame della Commissione non è altro che il recepimento di alcune direttive comunitarie. Come qualcuno ha osservato, si tratta, dunque, di un atto dovuto, anche se costituisce occasione per una riflessione sui rapporti intercomunitari. La discussione sviluppatasi al Senato si è limitata ai problemi di copertura senza affrontare la questione nel merito che, invece, andava risolta in termini positivi, cioè in stretto collegamento con i problemi comunitari.

Condivido i rilievi formulati dal relatore in merito all'articolo unico ed invito la Commissione ad approvare il testo.

PRESIDENTE. Poiché la V Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini (Approvato dal Senato) (1618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini », già approvato dal Senato nella seduta del 18 aprile 1984.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: che venga verificato il raccordo tra le disposizioni recate dal quinto comma dell'articolo 19 e quanto previsto dalla legge 30 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli); che venga precisato altresì che le norme di attuazione previste dall'articolo 21 hanno natura regolamentare e che, pertanto, non è possibile configurare alcuna delega legislativa al Governo.

Anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, osservando che l'articolo 15, terzo comma, contiene un rinvio in proprio alla legge finanziaria, trattandosi di questione attinente alla gestione del fondo e dunque estranea alle materie proprie della stessa legge finanziaria.

GIANCARLO ABETE, Relatore. Ricordo che il disegno di legge in esame, presentato al Senato dal Governo nell'ottobre del 1983, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 18 aprile 1984. È opportuno ricordare, perché ciò costituisca anche un incentivo ad un rapido esame del provvedimento, che il Senato aveva già approvato tale disegno di legge nella scorsa legislatura, ma il suo iter non poté essere concluso per lo scioglimento anticipato delle Camere. Il Governo ha ripresentato lo stesso articolato precedentemente approvato e pertanto l'iter del provvedimento risulta abbreviato ai sensi dell'articolo 81 del regolamento.

Rispetto a quello presentato dal Governo, il testo approvato dalla Commissione e successivamente dall'Assemblea del Senato presenta poche e non determinanti modifiche. Si tratta piuttosto di qualche miglioramento e perfezionamento. Ciò non significa che il provvedimento risolva i problemi relativi all'obiettivo di consentire all'Italia di operare, nel settore dell'esplorazione e della coltivazione delle risorse minerarie nelle aree marine internazionali, in condizioni di parità con gli altri paesi industrializzati.

In effetti la soluzione che il disegno di legge prevede è pur sempre provvisoria e transitoria. Il quadro giuridico entro cui si è svolta la ricerca delle risorse minerarie in acque internazionali è stato caratterizzato da una normativa in fase di evoluzione e la bozza di trattato internazionale elaborata nel 1982 in sede di conferenza sul diritto del mare - e cioè la convenzione di Montego Bay - sfavorisce i paesi industrializzati e penalizza le imprese operatrici per cui probabilmente sarà soggetta a revisione. È chiaro che il punto di caduta è in ogni caso l'entrata in vigore della convenzione, ma ciò dovrà avvenire nel rispetto del diritto marittimo adottato dalla Comunità europea, come ha evidenziato lo stesso Parlamento europeo. L'Italia, che è tenuta a conformare le proprie relazioni internazionali agli interessi comunitari, dovrà quindi operare sia in ambito europeo sia in ambito ONU per equilibrare l'esigenza di dar corso alla convenzione con l'esigenza di salvaguardare gli interessi comunitari. In tal senso il Governo, a fronte di ordini del giorno di tale tenore, che ha accolto come raccomandazione, ha dimostrato la sua sensibilità ad operare al meglio per raggiungere l'obiettivo ricordato.

Posto questo problema strutturale, è pur vero che nel frattempo i paesi interessati allo sviluppo della tecnologia mineraria sottomarina hanno disciplinato autonomamente e sostanzialmente in modo analogo la materia, in particolare per ciò che concerne il reciproco riconoscimento dei permessi di ricerca e di sfruttamento in aree dell'alto mare, finora rilasciati unilateralmente dagli Stati con tutte le conseguenze, in termini di precarietà giuridica, facilmente comprensibili.

L'Italia ha necessità di mettersi al passo con questi paesi perché non è possibile che l'ENI per esempio, che pur partecipa al consorzio OMA mediante la costituzione di una società di diritto americana, non possa disporre di un quadro legislativo di riferimento al contrario dei suoi partners. Ma il problema non è soltanto di caratgiuridico-formale, bensì ovviamente sostanziale. C'è l'interesse dal punto

di vista industriale per l'Italia di disporre della fonte alternativa di approvvigionamento minerario, costituita dai fondi marini, per garantire lo sviluppo industriale ed alleggerire la bilancia dei pagamenti dall'onere delle importazioni. Mi riservo. se necessario, di proporre in una fase successiva il quadro della produzione mondiale e delle riserve dei quattro metalli contenute nei noduli polimetallici (nichel. cobalto, manganesio e rame). È chiara l'esigenza per i paesi consumatori di attuare una politica di accesso diretto alle materie prime, stante la complessità del quadro politico internazionale; appare evidente come i noduli polimetallici delle zone internazionali rappresentano una risorsa ottimale per rispondere a queste legittime e obiettive preoccupazioni.

Pochi riferimenti al disegno di legge, dopo averne spiegato la filosofia. L'articolato sancisce il carattere transitorio del provvedimento - in quanto il punto di caduta è la convenzione di Montego Bay il limite del rispetto delle libertà fondamentali per l'uso dell'alto mare, il limite dei diritti degli altri stati, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia della vita umana in mare, la subordinazione dell'attività di esplorazione e coltivazione al rilascio dei permessi. Sancisce inoltre la obbligatorietà della registrazione delle domande di permesso presentate dagli italiani o società nazionali a stati che assicurano le condizioni di reciprocità e la partecipazione di italiani in enti stranieri, le condizioni del rilascio dei permessi e i criteri di selezione.

Prevede inoltre norme che disciplinano i casi di modifica, revoca, decadenza, cessione e revisione dei permessi, gli obblighi cui devono assoggettarsi i titolari degli stessi, la vigilanza ed il controllo delle attività di cui al presente disegno di legge, la definizione e le caratteristiche per il riconoscimento degli stati che assicurano la reciprocità, la composizione del comitato consultivo per i fondi marini, l'istituzione presso il Ministero dell'industria di un pubblico registro in cui si annotano le domande, i permessi e le relative modifiche, nonché le informazioni

trasmesse dagli stati che assicurano la reciprocità.

Per quanto riguarda la osservazione contenuta nel parere della I Commissione affari costituzionali, posso affermare che le norme di attuazione previste dall'articolo 21 hanno una natura regolamentare e pertanto non si configura alcuna delega legislativa al Governo.

Per quanto riguarda le altre osservazioni formulate nei loro pareri dalla I Commissione (sulla necessità che venga verificato il raccordo tra le disposizioni del quinto comma dell'articolo 19 e quanto previsto dalla legge Merli) e dalla V Commissione bilancio (sul fatto che l'articolo 15 contiene un rinvio improprio alla legge finanziaria, trattandosi di questione attinente alla gestione del fondo e dunque estranea alle materie proprie della stessa legge finanziaria), ritengo che si tratti di problemi risolvibili e non tali da riportare il testo di nuovo all'esame del Senato. Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. Il significato del provvedimento in discussione va ben al di là della stretta normativa burocratica sul risultato delle autorizzazioni per le attività di esplorazione e coltivazione dei fondi marini. Con questo disegno di legge di fatto l'Italia si colloca su un versante quanto meno ambiguo del vero e proprio conflitto che si è scatenato intorno ad un controllo delle risorse minerarie. L'obiettivo di questo conflitto è in prima istanza il controllo dei giacimenti, cosiddetti noduli di manganese, vero e proprio « Eldorado », il cui valore, secondo una valutazione dell'inizio di questo decennio, era superiore ai tre trilioni di dollari.

L'interesse verso questi giacimenti è enorme. In questi noduli sono contenuti cinque metalli di grande rilevanza strategica, quali il manganese, il cobalto, il nichel, il molibdeno e il rame. Sul ruolo

strategico, anche nello stretto senso militare, di questi giacimenti non è necessario soffermarsi; basti pensare al cobalto le cui riserve terrestri sono pressoché interamente collocate nello Zambia, nello Zaire e in Unione Sovietica. In questa lotta si sono impegnati sei consorzi, formati dalle multinazionali più rilevanti del petrolio, dei minerali e di altri interessi finanziari, che hanno dato il via all'esplorazione precostituendo posizioni ed interessi che poi hanno non poco contribuito a vanificare i deliberati dell'ONU su questa materia.

Voglio ricordare che l'Assemblea delle Nazioni Unite aveva definito fin dall'inizio degli anni settanta le ricchezze del mare, in particolare quelle minerali, « patrimonio comune dell'umanità ».

Credo valga la pena richiamare, sia pur brevemente, che esistono alcuni consorzi che si occupano di tali ricerche. Due di questi sono giapponesi; un terzo consorzio ha come capofila la Lockheed e comprende la Standard Oil, la Royal Dutch Shell. Un quarto gruppo ha per capofila la Kennecot e comprende la British Petroleum, Rio Tinto e altri grossi gruppi. Un quinto gruppo ha come leader la canadese IMCO che è il maggior produttore mondiale di nichel e comprende le più grosse compagnie minerarie tedesche.

Infine, vi è il gruppo della Ocean Miniering Associated comprendente la US Stell, la Union Miniere e la Sun Oil.

Ciascuno di questi gruppi è caratterizzato dalla presenza dei soli sette paesi
più industrializzati e ha formidabili combinazioni di capitali, di tecnologie e di
presenze capillari nel controllo sia nella
fase di approvvigionamento, sia in quelle
di produzione e di distribuzione dei metalli. Gli stessi Stati di cui sono emanazione
tali multinazionali assumono parte rilevante delle spese sostenute dalle imprese;
in particolare la Repubblica federale tedesca interviene fino al 60 per cento del
costo sostenuto e la Francia fino al 50
per cento.

gica, quali il manganese, il cobalto, il In questo quadro di enormi interessi nichel il molibdeno e il rame. Sul ruolo occorre collocare il conflitto attorno al pratico.

- 7 -

controllo delle risorse dei metalli marini e ben si comprende perché i tentativi dell'ONU di mettere ordine in questa materia per un assetto più equo tra i vari paesi del mondo siano arrivati al fallimento

Prima ancora della bozza di convenzione varata a Montego Bay, occorre ricordare alcuni antecedenti. Nel 1970 l'ONU aveva definito queste enormi ricchezze come ho detto prima - « patrimonio comune dell'umanità » ed aveva stabilito che tanto i paesi ricchi quanto quelli poveri, compresi quelli che non si affacciano sul mare, potessero accedere alla ripartizione di tali ricchezze. A partire da tale dichiarazione venne organizzata la conferenza sul mare nel cui ambito si pervenne ad un accordo sulla gestione delle risorse sottomarine. Ciò avvenne nel corso della nona sessione della conferenza sul mare nell'agosto 1980 a Ginevra. Il progetto di convenzione elaborato doveva essere approvato dagli Stati partecipanti entro la primavera del 1981.

Secondo tale convenzione le imprese minerarie interessate alla valorizzazione delle risorse minerarie del mare dovevano presentare domanda e ottenere l'autorizzazione da un'autorità costituita da 36 paesi, con una larga rappresentanza quindi non solo dei paesi maggiormente industrializzati, ma anche di quelli più sfavoriti. Il progetto di convenzione conteneva l'impegno dei concessionari a versare una tassa sui benefici ricavati dalle risorse marine ad una autorità centrale e a cedere a quotazioni di mercato le tecnologie sviluppate nel settore.

I paesi più industrializzati che avevano dato la propria adesione a questo progetto di convenzione sulla valorizzazione delle risorse sottomarine si erano impegnati a finanziare l'autorità centrale con il versamento di un milione di dollari.

Il progetto di convenzione introduceva uno schema di gestione delle risorse minerarie del mare ancorato ad una visione più giusta dei rapporti nord-sud, anche se con evidenti limiti, nel senso che tale progetto si proponeva solo di controllare e disciplinare la fase della esplorazione delle risorse sottomarine, ma non interveniva nelle fasi di trasformazione e di commercializzazione delle stesse.

Su questo punto vi sono state grosse riserve anche da parte di paesi del Terzo mondo. Tuttavia, nonostante tali limiti, il progetto di convenzione apriva la strada a nuove forme di cooperazione internazionale.

Vale la pena di ricordare che anche gli Stati Uniti durante l'amministrazione Carter sottoscrissero quel progetto che doveva diventare operativo nella primavera del 1981 con l'avvento dell'amministrazione Reagan. Invece hanno avuto il sopravvento interessi di segno diverso che hanno portato l'amministrazione americana a denunciare la firma sottoscritta a quel progetto di convenzione. I rapporti nord-sud sono stati ancora una volta riportati dal piano della trattativa e della ricerca di un più equo assetto degli scambi a soluzioni in termini di rapporti di forza.

Su questa strada si sono incamminati anche gli Stati europei che hanno perso, secondo me, una importante occasione per svolgere una azione proficua in direzione di un nuovo ordine dei rapporti fra nord e sud.

Il resto è storia recente. Si giunge ad un nuovo progetto di convenzione a Montego Bay votato a maggioranza e non sottoscritto dalle nazioni più industrializzate a causa degli interessi in gioco.

Con il provvedimento in discussione anche l'Italia si adegua alle scelte imposte dall'amministrazione Reagan, per cui l'autorizzazione alla coltivazione ed esplorazione delle risorse definite « patrimonio comune dell'umanità » viene rilasciata dai singoli Stati sulla base di un equivoco principio di reciprocità che riconosce il diritto ad intervenire su una risorsa che dovrebbe essere invece disciplinata con il consenso di tutti gli Stati. Non vi è dunque da meravigliarsi se paesi del Terzo mondo intraprendono azioni che violano altre norme riguardanti i diritti sul mare.

È in relazione agli argomenti che ho ricordato molto brevemente che occorre attendere dal Governo una valutazione che vada al di là della stretta disciplina burocratica contenuta nel progetto di legge
in discussione. In particolare vorremmo
conoscere le azioni messe già in atto e
quelle ancora da adottare da parte del
nostro Governo per superare l'attuale situazione di stallo che vede i paesi industrializzati risolvere in termini di forza
una questione che riguarda un bene comune dell'umanità.

Il voto del gruppo dipenderà dalla risposta che il Governo fornirà su questa materia.

ELIO GIOVANNINI. Sottolineo l'importanza delle questioni sollevate dal collega Cherchi nel suo intervento. Il provvedimento in oggetto, che ribadisce condizioni di parità per l'industria italiana in una fase in cui esiste una competizione internazionale serrata per lo sfruttamento dei fondi marini, si presenta formalmente come un provvedimento per certi versi dovuto, per non penalizzare in maniera più grave l'attività dell'industria nazionale, in particolare dell'ENI. In realtà la questione che abbiamo davanti - e su questo chiedo una opinione del rappresentante del Governo - ha implicazioni politiche più grandi, perché non c'è dubbio che la adozione di questo provvedimento sanziona una spaccatura a livello internazionale e schiera l'Italia dalla parte dei paesi sfruttatori per la loro possibilità di utilizzazione dei fondi marini - la pariteticità tra grandi e tra potenti - contro la massa dei paesi poveri del terzo mondo che non hanno coste.

Se c'è un paese che ha un interesse primario – non dico per l'immediato, ma per i prossimi decenni – alla regolamentazione del regime delle acque internazionali, questo è l'Italia, che vive in un « lago » come il Mediterraneo, che non ha accessi diretti allo sfruttamento delle grandi aree. L'Italia è interessata vitalmente agli accordi internazionali per l'applicazione degli orientamenti ONU, alla regolamentazione del regime delle acque, alla soluzione del problema del limite delle acque territoriali. Il provvedimento in oggetto non consente all'ENI di far meglio

il suo lavoro; è una scelta di campo di origine politica che è in totale contraddizione con le indicazioni politiche generali che il nostro paese ha assunto in materia di politica estera nei confronti dei problemi dei paesi del terzo mondo.

Sottolineo l'importanza di tale questione di merito – su cui sollecito una risposta da parte del Governo – che non è tanto relativa a quello che farà l'ENI nei prossimi mesi, ma quello che sarà l'Italia nei prossimi decenni. Si tratta pertanto di una questione che investe problemi di politica estera del nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO ABETE, Relatore. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi critici dei colleghi Cherchi e Giovannini. Ritengo che sarebbe opportuno, nel quadro delle situazioni che hanno portato a a certe scelte di carattere internazionale e a situazioni di frizione ancora non composte, un maggiore impegno da parte del Governo nell'ambito delle trattative che dovranno essere fatte, per cercare di riequilibrare una posizione che tenga conto delle esigenze di tutti i paesi. Ma sono del parere che sarebbe un errore dal punto di vista politico porre l'Italia in una posizione di minor potere contrattuale nei confronti dei paesi industrializzati.

Ringrazio i colleghi intervenuti per le notizie e le informazioni fornite che mi permettono di auspicare la rapida approvazione del disegno di legge.

Bruno ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Vorrei che fosse chiaro alla Commissione che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento e oggi all'esame della Commissione industria in sede legislativa si propone di disciplinare in modo transitorio l'attività di esplorazione e di coltivazione da parte di persone fisiche e giuridiche italiane delle risorse minerali marine in acque internazionali.

Mi soffermerò tra breve su questo concetto di transitorietà, ma vorrei preliminarmente ricordare che le risorse minerali di cui si tratta sono soprattutto il manganese, il nichel, il cobalto ed il rame, i quali come è noto si rinvengono comunemente sotto forma di noduli polimetallici. Essi rivestono per l'Italia una notevole rilevanza al fine dell'approvvigionamento delle materie prime necessario allo sviluppo del paese.

Mi permetto altresì di ricordare che le importazioni dei quattro principali metalli estraibili dai noduli hanno pesato negativamente sulla nostra bilancia dei pagamenti nel 1981 per circa 1.200 miliardi.

Fatte queste brevi considerazioni, vorrei definire il disegno di legge come uno strumento per gestire il periodo necessario a trovare un accordo in sede internazionale. Ricordo che il nostro paese punta ad un accordo internazionale di carattere universale e non ha affatto abbandonato questa linea. Ciò non modifica l'urgenza di un provvedimento che ci consenta di superare i guasti di questa fase. Anche se la convenzione fosse firmata in tempi brevi, non diverrebbe immediatamente operativa e ci sarebbe comunque necessità di una normativa nazionale e transitoria di regolamentazione della materia.

I paesi maggiormente industrializzati in questa fase hanno già adottato normative volte alla tutela delle proprie imprese che operano nel settore e che hanno investito forti capitali. La stessa Unione Sovietica, che aveva criticato l'adozione di normative nazionali in materia, ha adottato un analogo provvedimento. Allo stesso modo si sono regolati i vari paesi in particolare per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei permessi di ricerca e di sfruttamento in alto mare. Da tale quadro emerge l'incertezza della posizione dell'Italia che vede l'ENI partecipare a tale attività insieme ad altri grossi gruppi industriali.

La necessità di una legislazione nazionale italiana discende anche dal fatto che la nostra partecipazione al consorzio OMA è regolamentata dalla legge nord-americana che presenta alcuni aspetti discriminatori nei confronti dei *partners* non americani. Qualora il consorzio al quale partecipa l'ENI venisse sciolto, il provvedimento al nostro esame risponderebbe agli interessi del paese soprattutto per quanto riguarda le posizioni già acquisite o da acquisire nei confronti delle imprese estere.

Mi rendo conto del fascino delle argomentazioni degli onorevoli Cherchi e Giovannini e devo dire anche che tali posizioni sono condivisibili in linea politica poiché la convenzione resta lo scopo preminente della politica italiana. Lo strumento odierno ci consente di gestire una fase transitoria che ci auguriamo breve, ma che non possiamo ignorare per evidenti condizioni di disparità del nostro paese nei confronti degli altri paesi i quali si sono dotati di normative analoghe. Queste sono le motivazioni in base alle quali il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge.

Presidenza del Vicepresidente Lelio GRASSUCCI

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Le questioni sollevate dal collega Cherchi investono problemi di natura economica e politica che meritano la nostra attenta riflessione. Ritengo utile l'acquisizione del parere anche della III Commissione, dal momento che è intervenuto il trasferimento del progetto di legge dalla sede referente a quella legislativa.

Riteniamo tra l'altro che la Commissione esteri sia la sede propria in cui vanno prese le indicazioni e le puntualizzazioni della volontà politica del ministro degli esteri, a nome del Governo italiano. A questo proposito rilevo che il 18 aprile, giorno in cui il provvedimento in oggetto è stato approvato dal Senato, il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegnava ad alcuni precisi atti politici – quali un'iniziativa presso la sede competente dell'ONU per il superamento delle difficoltà che tuttora si frappongono alla piena vigenza della convenzione di Mon-

tego Bay e la firma da parte dell'Italia della convenzione stessa - atti che, dopo tre mesi, non sono ancora stati compiuti.

Nelle sue argomentazioni il sottosegretario Orsini ha parlato di interesse nazionale, dal punto di vista puramente economico. Poiché l'interesse nazionale è anche quello di contribuire al superamento, nella misura possibile, delle contraddizioni fondamentali del nostro tempo, cioè tra paesi forti e paesi deboli, tra nord e sud, crediamo che il partito del Presidente del Consiglio che a questo problema è stato storicamente sensibile dovrebbe almeno riconoscere la validità dell'esigenza sottolineata.

MICHELE VISCARDI. I problemi emersi in questo dibattito hanno certamente per loro natura un rilievo politico di grande importanza, ma credo che attengano a discussioni e decisioni non legate alla questione specifica di cui al provvedimento in esame. Le preoccupazioni emerse non possono essere viste in un contesto limitato e riferito a una specifica materia, ma attengono a valutazioni complessive del rapporto del nostro paese con gli altri. In attesà di una normativa corrispondente alle direttive e alle intese prese in sede ONU esiste l'esigenza. che anche il relatore ha richiamato, di evitare una sorta di impotenza dei nostri produttori tale da porli in grave disagio rispetto ai concorrenti internazionali. Ciò potrà certamente determinare delle conseguenze. ma non sarà certo l'assenza o meno di una normativa in grado di consentire ai nostri operatori di adeguarsi sulla linea dell'acquisizione delle materie prime necessarie alle attività produttive del paese a determinare comportamenti diversi degli altri partners. Ritenere quindi che in questa fase sia rilevante ai fini di una nostra decisione il parere della Commissione esteri è una forzatura, perché la decisione da assumere è di stretta competenza della nostra Commissione e non riguarda possibili verifiche o modifiche della nostra politica internazionale. Non stiamo dichiarando guerra ai paesi produttori di materie prime, ma stiamo cercando

- come è giusto che avvenga nel contesto dei rapporti dei mercati internazionali un riequilibrio dei rapporti « leonini » tra i paesi nuovi e quelli industrializzati, che hanno caratterizzato un certo periodo, in relazione alla vendita di materie prime o fonti energetiche che non si sa quanto sia effettivamente servita a migliorare le condizioni di vita di intere popolazioni o quanto viceversa a creare regimi di tirannide, in cui al burro - ad esempio si è preferito l'acquisto di missili e carri armati.

Non credo pertanto che ci si debba porre oggi il problema morale dell'accesso a queste risorse, che si basa su una convinzione in virtù della quale i singoli paesi stabiliscono di non interferire rispetto alle autorizzazioni date.

D'altra parte ricordo che è la Presidenza della Camera che stabilisce di volta in volta quali sono i pareri da acquisire sui singoli provvedimenti presentati. È vero che la Commissione può proporre al Presidente della Camera di acquisire ulteriori pareri, ovviamente motivando la richiesta, ma non mi pare che le preoccuppazioni espresse dai colleghi Giovannini e Cherchi siano di rilevanza tale da modificare il giudizio del Presidente. L'introduzione, inoltre, di un elemento di novità procedimentale all'interno del nostro lavoro potrebbe costituire un precedente che non mi pare utile consolidare. In effetti porremmo i colleghi della Commissione esteri di fronte ad un problema per il quale la loro competenza ha scarso rilievo, perché in effetti il ruolo svolto dal Governo nella politica internazionale non può che essere propositivo, nel senso di favorire la acquisizione di un comune comportamento da parte dei vari paesi in sede ONU affinché questa normativa universale abbia la possibilità di affermarsi.

È stato poi sottolineato che, anche se volessimo attendere fiduciosi giocando il nostro ruolo - l'Italia ha un ruolo importante, ma non credo sia una potenza determinante ai fini del comportamento dei grandi partners - cui non corrisponde la possibilità di registrare il comportamento degli altri non essendoci riferimenti da

prendere a base della nostra valutazione, questa attesa sfavorirebbe gli interessi nazionali, di fronte ad un nostro mai negato sostegno alla pace, ad un diverso rapporto nord-sud al ruolo positivo che l'Italia sta svolgendo attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale per favorire un riequilibrio dei rapporti internazionali tra paesi ricchi e poveri, forti e deboli.

Ritengo pertanto la richiesta del collega Cerrina Feroni una forzatura rispetto all'oggetto al nostro esame. Non dico questo per contraddire la proposta di un gruppo, ma perché ritengo che il parere della III Commissione non potrà portare ulteriori elementi di novità e di valutazione del provvedimento, ma avrà la conseguenza di rinviarne ulteriormente l'approvazione.

Prego pertanto il presidente di impedire che si percorra questo ulteriore itinerario, senza contrapporci con delle votazioni – anche perché non è costume di questa Commissione.

Invito i colleghi del gruppo comunista a trasformare le loro osservazioni in un invito al Governo a non recedere da nessun ulteriore tentativo per abbreviare i tempi di recepimento della direttiva dell'ONU da parte degli altri paesi.

Voglio sottolineare il valore transitorio della normativa assunta che non è contro gli interessi dei paesi produttori di materie prime o di fonti energetiche, ma più semplicemente vuole essere una tutela degli interessi nazionali nei confronti dei concorrenti internazionali che non sono certamente i paesi del Terzo mondo, ma gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia e la Germania.

A me sembra che quella di cui ci stiamo occupando oggi sia l'unica strada percorribile in questo momento. Invito i colleghi a considerare la scelta odierna un modo per superare una fase di difficoltà che diversamente avrebbe effetti negativi per il nostro paese.

ELIO GIOVANNINI. Credo che nessuno di noi abbia interesse a giocare al rinvio, compromettendo così decisioni importanti e attese. Prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario sul rapporto tra soluzioni transitorie e strategia generale del paese rispetto al problema dello sfruttamento dei fondi marini in acque internazionali.

Forse una buona via d'uscita potrebbe essere rappresentata dalla parte dell'ordine del giorno presentato al Senato riguardante la firma da parte dell'Italia della convenzione.

Il Governo è in grado di impegnarsi in merito. Se invece ci si propone di dire solo buone parole, è un gioco che non serve a nessuno.

PRESIDENTE. Voglio ricordare ai colleghi che il trasferimento del disegno di legge dalla sede referente a quella legislativa riapre i termini previsti dall'articolo 73 del regolamento. Rinvio pertanto il seguito della discussione al fine di acquisire i pareri di tutte le Commissioni interessate.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 12,20.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti ».

Do la parola al relatore, onorevole Colzi, perché riassuma brevemente l'iter di questo disegno di legge.

OTTAVIANO COLZI, Relatore. Il 18 gennaio scorso fermammo l'esame di questo provvedimento su richiesta del collega Cerrina Feroni il quale, a nome del gruppo comunista, chiedeva che il Governo

presentasse un disegno di legge in materia di ristrutturazione dell'ufficio centrale brevetti ed il Governo, accogliendo tale richiesta, ha presentato il disegno di legge n. 1863, che prevede appunto la istituzione della direzione generale della proprietà industriale presso il Ministero dell'industria. Non c'erano invece state osservazioni di rilievo per quanto riguarda in modo particolare il disegno di legge n. 750, che rappresenta un necessario adeguamento al quadro normativo internazionale per il quale, quindi, non posso che auspicare una rapida approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, mentre il parere della I Commissione affari costituzionali risulta del seguente tenore: « La Commissione, premesso che dalla relazione che costituisce la premessa al disegno di legge in oggetto si evincono le difficoltà di dare attuazione al trattato di cooperazione e ciò in considerazione della assoluta inadeguatezza, allo stato, degli uffici del nostro paese deputati alla materia della registrazione e tenuta dei brevetti; rilevato, altresì, che appare pertanto indispensabile, preliminarmente e con tutta sollecitudine, procedere all'adeguamento degli uffici per dare concretezza all'attuazione della convenzione, esprime il seguente parere: nulla osta all'ulteriore corso del disegno di legge ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Confermo che la nostra richiesta di sospensione era motivata dalla necessità che il Governo precisasse la sua posizione e predisponesse uno strumento adeguato per la razionalizzazione dell'ufficio brevetti; ciò è avvenuto e credo che quella nostra iniziativa sia dunque stata utile perché senza di essa, probabilmente, il disegno di legge governativo non sarebbe ancora stato presentato.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, va detto che si tratta di un adempimento internazionale. Sappiamo

che l'articolo 8 sospende l'esecuzione di una parte di questo provvedimento per sei mesi: sei mesi forse sono pochi per attrezzare convenientemente l'ufficio previsto ma non pensiamo che l'articolo debba essere modificato perché comunque esso rappresenta uno stimolo a procedere alla modifica definitiva dell'ufficio in questione. Eventualmente, invece, si potrebbero rivedere le disposizioni relative alle sue attribuzioni.

NICOLA SANESE, Sottosegretario Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In maniera molto sintentica vorrei aggiornare i colleghi della Commissione industria della Camera su alcuni fatti avvenuti nei mesi trascorsi, e fare il punto sulla situazione: il Governo, su sollecitazione del gruppo comunista, ma anche per impegno programmatico assunto al momento del suo insediamento, ha presentato il disegno di legge che prevede l'ufficio centrale dei brevetti optando per la soluzione di una direzione generale, cioè per l'istituzione di una nuova direzione generale che si va ad aggiungere a quella già esistente presso il Ministero dell'industria, come passaggio indispensabile per l'azzeramento di un arretrato che continua purtroppo ad aggravarsi. Secondo fatto da ricordare è che in sede extra nazionale è stata sollecitata in maniera formale, a causa del ritardo di fronte al quale ci troviamo, l'approvazione di un disegno di legge che prevede l'attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia, ed è questo un fatto che vorrei portare alla vostra attenzione in quanto siamo rimasti l'ultimo paese a dover procedere alla ratifica e non è possibile ritardare ulteriormente. A questi due fatti si aggiunge poi una terza circostanza di ordine interno: nel corso della scorsa settimana abbiamo provveduto a tutti gli adempimenti che sono possibili, in base alla attuale legislazione, per la ristrutturazione dell'ufficio centrale dei brevetti; il consiglio di amministrazione del Ministero ha accolto una serie di suggerimenti avanzati dal ministro e quindi da oggi stiamo procedendo (anche se in attesa

della urgentissima riforma) ad una diversa organizzazione del servizio ed alla adozione di una serie di strumenti che consentano l'automatizzazione e la computerizzazione di tutto il servizio.

Vorrei, ora, dare notizia di alcuni emendamenti che il Governo ritiene indispensabile presentare. Il primo emendamento si riferisce all'articolo 5: in pratica potrei dire che si tratta di correggere una interpretazione errata che è stata data al momento della predisposizione del disegno di legge per recepire il brevetto internazionale, intendo dire che all'ultimo comma dell'articolo 5 - che recita: « in caso di sfruttamento in Italia del brevetto internazionale, restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali » – bisogna aggiungere le parole: « ed europei ». Se non apportassimo questa correzione, creeremmo una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile e sottolineo che si tratta, assai verosimilmente, di un errore materiale di stesura che va assolutamente corretto. Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 8, al quale l'onorevole Cerrina Feroni ha già fatto richiamo: la stesura di quell'articolo faceva riferimento ad una situazione per così dire statica di questo Ufficio, cioè in assenza di iniziative, ma a seguito dell'ampio dibattito che è stato promosso in questa Commissione - e a tale proposito devo ringraziare tutti i colleghi che vi hanno partecipato, il presidente e lo stesso relatore onorevole Colzi - si è reso possibile l'avvio di una serie di iniziative da tempo indispensabili e che ho già richiamato, seppure sinteticamente. Ne consegue che l'articolo 8 può considerarsi superato, superato nel senso che c'è stato anche un cambio di dirigenza responsabile del settore e che oggi, sia pure con un arretrato notevolissimo che dovrà essere smaltito, quell'articolo non solo non serve, ma pare doveroso sopprimerlo. È già stato istituito un servizio nuovo che consentirà per i brevetti che arriveranno l'immediata registrazione.

Piuttosto che andare avanti con un sistema complessivo, per cui alle trecentomila pratiche si andrebbero ad aggiungere queste, abbiamo predisposto un apposito servizio con nuove unità, per cui siamo in grado di operare immediatamente anche per recuperare del tempo e una credibilità verso gli altri paesi che già da tempo attuano questo servizio.

Il terzo emendamento si riferisce alla questione molto delicata, che ho avuto già modo di portare all'attenzione della Commissione, dell'imposta di bollo. Per un certo periodo di tempo, dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1982, l'ufficio centrale brevetti ha interpretato una direttiva del Ministero delle finanze nel senso di non richiedere l'imposta di bollo. A fronte di questa situazione, per la pratica impossibilità di andare a richiamare tutte le pratiche emesse in questo lunghissimo lasso di tempo, è stato predisposto un articolo aggiuntivo che ha avuto l'assenso del ministro delle finanze e di quello del tesoro ed è stato formalmente approvato dal Consiglio dei ministri. Poiché la materia è delicata, questo emendamento - che sarebbe opportuno inserire in questo disegno di legge - potrebbe anche costituire oggetto di un separato provvedimento. Faccio presente alla Commissione che la pesantezza della situazione rende difficile il clima e i rapporti dei dipendenti del servizio in questione, che sollecitano una chiarificazione.

L'accoglimento dell'articolo aggiuntivo predisposto dal Governo contribuirebbe senz'altro a rendere più sereno il clima di questo servizio, già ristrutturato al suo interno e in attesa di una ristrutturazione più complessiva. Poiché mi rendo conto della delicatezza della materia, del calendario parlamentare molto intenso e della imminente pausa estiva dei nostri lavori, per quanto riguarda questo terzo emendamento preannuncio fin da ora che mi rimetterò alla Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei far presente, circa l'ultimo emendamento preannunciato dal Governo, che esso dovrebbe essere trasmesso alla V Commissione bilancio

— 14 —

per il prescritto parere, implicando una minore entrata. Vi sarebbe quindi il rischio di rinviare l'approvazione del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari.

OTTAVIANO COLZI, Relatore. Dichiarandomi fin da ora favorevole agli emendamenti preannunciati dal Governo, debbo peraltro sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento. Sarebbe pertanto opportuno che il Governo, per quanto riguarda la materia oggetto dell'ultimo emendamento di cui il sottosegretario ha dato notizia, presentasse un autonomo disegno di legge, accelerando al massimo i tempi di presentazione.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Mentre preannuncio fin da ora di essere favorevole all'emendamento del Governo all'articolo 5, non comprendo le motivazioni alla base della richiesta di soppressione dell'articolo 8. La mia impressione è che, di fronte ad un atto di onestà, rappresentato appunto dall'articolo 8, si tenti di fare una operazione di facciata. Sono convinto che il sottosegretario abbia operato attivamente per la riorganizzazione di questo ufficio, e credo sia da attribuire a lui il merito di aver sollecitato la presentazione di questo disegno di legge, ma ho seri dubbi che possa risolvere la situazione all'ufficio brevetti in così poco tempo. Il mantenimento della norma credo rappresenti uno stimolo all'azione del Governo e del Parlamento per arrivare alla definizione della struttura di questo ufficio.

Circa l'ultimo emendamento preannunciato, considerata la delicatezza della materia, non credo sia il caso di insistere, anche perché su tale materia la competenza dovrebbe essere della Commissione finanze e tesoro. Si tratta di una concezione internazionale che ha poco a che vedere con una sanatoria, per cui un disegno di legge ad hoc avrebbe sicuramente un iter rapido che non creerebbe problemi.

Ugo MARTINAT. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 8 ed intende invitare il rappresentante del Governo a ritirarlo. Siamo invece favorevoli all'emendamento che sostituisce il terzo comma dell'articolo 5.

MICHELE VISCARDI. Dichiaro anch'io fin da ora di essere favorevole agli emendamenti preannunciati dal Governo, anche se comprendo le preoccupazioni espresse dal collega Cerrina Feroni. Ritengo tuttavia che esse possano essere superate.

Per quanto riguarda il preannunciato articolo aggiuntivo, pur condividendo il contenuto normativo, i vincoli di natura regolamentare cui siamo legati ne rendono difficile la valutazione in questa sede. È questo il motivo per cui mi riservo di invitare il Governo a ritirarlo.

Lelio GRASSUCCI. Dichiaro fin da ora che il gruppo comunista si asterrà sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8, invitando il Governo, in attesa dell'approvazione del progetto di riforma, a non adottare provvedimenti di tipo amministrativo che potrebbero compromettere la approvazione stessa della riforma.

NICOLA SANESE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Prendo atto con soddisfazione che la Commissione si è praticamente pronunciata a favore della norma di sanatoria. Non insisterò sull'emendamento preannunciato, anche se mi rendo conto che la sua trasformazione in disegno di legge dilaterà ulteriormente i tempi.

Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 8, vorrei tranquillizzare i colleghi ricordando che ci sono precisi tempi tecnici: due mesi per predisporre lo strumento di ratifica (convenzione internazionale) e poi occorre il tempo per la firma e l'invio attraverso i canali diplomatici alla rappresentanza italiana di Ginevra dove risiede l'ufficio internazionale dei brevetti.

Un ulteriore segnale positivo può essere inviato da noi verso questo settore per tanto tempo trascurato, cercando di vincere la sfida e accettando le richieste provenienti dal mondo industriale per una maggiore efficienza.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che la soppressione dell'articolo 8 permetta una accelerazione delle pratiche dell'ufficio brevetti i cui tempi di evasione attualmente sono di circa sei mesi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Deposito della domanda internazionale).

Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.

La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-

ter del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127.

(È approvato).

ART. 2.

(Requisiti della domanda internazionale).

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato Trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento d'esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

(È approvato).

ART. 3.

(Esame della domanda internazionale).

L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato.

L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.

(È approvato).

— 16 **—**

ART. 4.

(Trasmissione della domanda).

L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne può essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Tasse).

Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalità stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformità alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato.

In caso di sfruttamento in Italia del brevetto internazionale, restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei».

OTTAVIANO COLZI, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(Segretezza della domanda internazionale).

L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti può dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

(È approvato).

ART. 7.

(Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia).

La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie).

Per la durata di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale brevetti non agisce in qualità di ufficio ricevente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

OTTAVIANO COLZI, Relatore. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 8 si intende pertanto soppresso.

Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione al termine della seduta. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti » (750).

Presenti e votanti . . . 26

Maggioranza 14

Voti favorevoli . . 26

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Bonferroni, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Colzi, Donazzon, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Martinat, Merloni, Olivi, Orsenigo, Pellicanò, Picchetti, Provantini, Righi, Sangalli, Sastro, Viscardi, Zoso.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO